



**AMICI DEL CUORE PIEMONTE ONLUS**

# **STATUTO**

**aggiornato a novembre 2011**

# LO STATUTO

## CAPO I (Denominazione e sede dell'Associazione)

### ART. 1

L'Associazione, avente le caratteristiche di Organizzazione non lucrativa, d'utilità sociale (ONLUS) ed ispirandosi ai principi della Legge 266/1991 e del D. Lgs 460/97, prende il nome "**AMICI DEL CUORE PIEMONTE ONLUS**" siglabile "**A.C.P. ONLUS**", di seguito denominata "ASSOCIAZIONE".

Essa è costituita a carattere Regionale ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 266/91. Registrata alla Agenzia Entrate di Torino 3 il 16/01/08.

### ART. 2

L'Associazione ha la sede legale in Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta delle modifiche statutarie, purché la stessa non sia trasferita al di fuori dal Comune di Torino. Tale eventuale trasferimento deve essere tempestivamente comunicato presso i Registri nei quali la suddetta è iscritta.

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l'eventuale trasferimento della sede legale.

La sede operativa è domiciliata presso l'Ospedale Molinette di Torino, Divisione di Cardiologia 2 C.so Bramante, 88 10126 Torino. Ogni cambiamento della sede operativa dovrà essere pubblicizzato.

L'Associazione può costituire Delegazioni, Provinciali e Comunali tramite atto costitutivo registrato.

Le delegazioni hanno una gestione amministrativa autonoma patrimoniale, finanziaria e gestionale, mentre rimangono vincolate da:

- unico tesseramento e devono corrispondere una % del 5% delle loro quote sociali;
- Statuto, obiettivi e contenuti associativi e dallo stesso Logo, senza aggiunte di altri.

La denominazione sarà sempre "amici del cuore..." (aggiunta del luogo dove ha sede la sezione).

### ART. 3

L'Associazione viene costituita per un tempo illimitato, non ha scopo di lucro, ma esclusivamente solidaristico. Pertanto, ai sensi dell'art. 2 della Legge 266/91, tutti i Soci esercitano la propria opera di volontariato in forma gratuita, personalmente e spontaneamente per il raggiungimento dei fini dell'Associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse alle attività stesse, compresa la responsabilità civile contro terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

## **CAPO II**

### **(Oggetto dell'Associazione)**

#### **ART. 4**

L'Associazione si propone di fornire informazioni sulle malattie cardiache a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche mediante l'organizzazione d'iniziativa culturali e sociali per divulgare le informazioni necessarie ad evitare le varie patologie cardiache e di sostenere moralmente e fornire il necessario aiuto concreto, diretto od indiretto, ad adulti e/o bambini prima e dopo un trapianto o durante le cure specialistiche del caso.

Si propone inoltre di collaborare o promuovere l'attività di studio, di formazione e di ricerca nell'ambito dei malati di cuore e di prestare assistenza negli ospedali della Regione.

È altresì scopo dell'Associazione stessa pubblicizzare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vitali problematiche della carenza di donatori di organi; nonché di curare ogni aspetto che direttamente o indirettamente favorisce il raggiungimento degli obiettivi succitati, o ne permette la realizzazione.

Altro scopo importante dell'Associazione è la divulgazione della prevenzione.

L'Associazione potrà svolgere attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria
- assistenza sanitaria
- formazione limitatamente agli aderenti che svolgono attività di volontariato
- prevenzione

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge.

Tutte le attività della associazione sono gratuitamente fornite e sono prestate dagli aderenti alla associazione siano essi soci, volontari.

L'Associazione può assumere personale autonomo o dipendente esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

### **CAPO III** **(Soci, adesioni, dimissioni)**

#### **ART. 5**

L'Associazione è composta da soci:

- - ordinari
- - sostenitori
- - benemeriti

Tutti i Soci, indipendentemente dalla cifra versata hanno pari diritti e pari doveri.  
Le sopraccitate categorie saranno individuate dal Regolamento interno della Associazione.

#### **ART. 6**

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore alle tre persone.

#### **ART. 7**

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Qualsiasi cittadino italiano o straniero può richiedere di essere associato alla Associazione. Ogni Socio maggiore di età ed in regola con la quota associativa ha diritto di parola, di voto e di accedere alle cariche elettive.

Possono essere Soci solo le persone fisiche, pertanto né Enti, né Istituzioni od altri soggetti.

I soci hanno l'obbligo morale di partecipare alla vita della Associazione ed a partecipare alle assemblee annuali.

Costituiscono l'elettorato attivo e passivo degli organi sociali.

È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

#### **ART. 8**

La qualità di Socio si perde:

- per recesso;
- per esclusione;
- per morte del socio;
- per indegnità morale e violazione dei doveri statutari.

Ogni socio può recedere dall'Associazione. La cessazione ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché il recesso sia fatto per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 3 mesi prima. È fatto salvo il potere del Consiglio Direttivo di accettare il recesso con effetto immediato.

La qualità di Socio si perde per esclusione quando non versi la propria quota entro il mese successivo a quello del sollecito.

L'esclusione ha effetto in tal caso dal giorno della deliberazione del Consiglio Direttivo che accerta l'inadempienza.

Al Consiglio Direttivo sono accordati i poteri di sospendere un associato per un periodo determinato in attesa delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, nel caso in cui l'associato abbia compiuti atti contrari allo Statuto, all'Atto costitutivo e alla legge, ovvero che possano arrecare grave pregiudizio agli scopi o alla immagine dell'Associazione. Il provvedimento di espulsione, che deve essere motivato, è di competenza dell'Assemblea dei Soci su proposta del C.D. che lo adotta a maggioranza assoluta dei propri membri. È possibile un ricorso motivato da parte del socio escluso: su tale ricorso deciderà in modo definitivo sempre l'assemblea.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro aventi causa non possono ripetere i contributi versati, né vantare diritti sui patrimoni dell'Associazione.

## **CAPO IV** **(Quote d'iscrizione)**

### **ART. 9**

I soci dell'Associazione versano nelle casse sociali una quota annuale d'iscrizione. L'importo annuale della quota di partecipazione viene stabilito dall'Assemblea Generale annualmente all'atto dell'approvazione del bilancio su proposta del Consiglio Direttivo. Tale importo deve essere versato entro un mese dalla data della sua definizione o della comunicazione agli associati che non abbiano partecipato all'Assemblea a mezzo di lettera raccomandata.

Nel caso in cui l'Assemblea Generale non deliberi entro il mese di giugno di ogni anno il valore della quota, essa sarà pari a quella dell'anno precedente.

**CAPO V**  
**(Organi sociali e Assemblea generale ordinaria e straordinaria)**

**ART. 10**

Sono organi sociali:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. **il Comitato esecutivo**
4. il Presidente
5. i Revisori contabili (Sindaci)

**ART. 11**

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci. È l'Organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'associazione e può essere ordinaria e straordinaria. I diritti di voto e di parola dei soci sono regolati dall'Art. 7 che precede.

**ART. 12**

Le competenze dell'Assemblea generale ordinaria sono:

- approvare annualmente l'ammontare della quota associativa ai sensi dell'art. 9;
- approvare il numero dei consiglieri con il numero massimo di 15;
- eleggere, revocare e accettare le dimissioni dei membri Consiglio Direttivo e dei Revisori;
- verificare la validità delle votazioni e delle elezioni dei membri che compongono gli Organi dell'Associazione;
- deliberare l'approvazione del budget del bilancio annuale sia il preventivo che il consuntivo e della relazione di attività;
- approvare annualmente l'importo della quota associativa ai sensi dell'art. 9;
- stabilire i limiti per il rimborso delle spese ai volontari e ai membri del consiglio direttivo;
- proporre nuove iniziative ed attività di interesse dell'Associazione o interventi comunque attinenti all'Oggetto dell'Associazione;
- esercitare ogni altro potere attribuito all'Assemblea dall'atto costitutivo, dallo Statuto e dal regolamento;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e ratifica le deliberazioni di quest'ultimo;
- delibera sugli eventuali ricorsi dei Soci.

Le competenze dell'Assemblea generale straordinaria sono l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti:

- scioglimento e qualsiasi altra decisione, secondo quanto disposto dall'art. 16.

**ART. 13**

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente e deve essere programmata entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio.

La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima della data stabilita per la stessa, mediante lettera, lettera raccomandata, telegramma, oppure e-mail, indirizzata ai

soci, affissione all'albo dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della 1<sup>a</sup> convocazione e della 2<sup>a</sup>.

Quest'ultima non può avvenire prima almeno di 24 ore dalla precedente.

Ogni socio può delegare per iscritto a rappresentarlo in Assemblea Generale un altro socio. Ogni socio non può esercitare più di due deleghe.

Ogni membro partecipa all'Assemblea Generale con eguale diritto di voto, fatte salve le deleghe.

#### **ART. 14**

L'Assemblea dei Soci, oltre che dal Presidente, può essere convocata su richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, oppure la metà +1 dei Consiglieri.

L'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea Generale dovrà in tal caso menzionare ogni argomento indicato nelle richieste dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti.

#### **ART. 15**

Il Presidente ha i poteri d'ordine nello svolgimento dei lavori d'Assemblea nonché, a puro titolo esemplificativo:

- attribuisce la parola ai membri che, avendone diritto ne facciano richiesta;
- mette ai voti gli ordini del giorno;
- proclama i risultati delle votazioni;
- può allontanare chiunque turbi i lavori dell'Assemblea, e ha ogni altro potere necessario allo svolgimento dei lavori stessi;
- può provvedere alle spese ordinarie e straordinarie, senza una delibera del Consiglio Direttivo, per importi definiti dal Regolamento per importi non rilevanti;
- provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- vigila sulle coerenze delle attività con gli obiettivi e le motivazioni ideali dell'Associazione;
- vigila su tutti gli atti economici ed amministrativi dell'Associazione;
- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo;
- provvede alle convocazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e le presiede;
- predispose una relazione sulle attività dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea unitamente al bilancio annuale.

#### **ART. 16**

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza in Assemblea regolarmente convocata, di almeno 3/4 dei soci aventi diritto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione vale la metà + 1 dei presenti per quanto riguarda la votazione e la costituzione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

#### **ART. 17**

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono a cura di quest'ultimo allegate al libro dei verbali dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea Generale con i relativi allegati debbono essere custoditi nella Sede Sociale e rimanere a disposizione di tutti gli associati, i quali possono richiederne copia fotostatica sul semplice pagamento del costo di riproduzione.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea Generale non possono essere portate a conoscenza di terzi, in tutto o in parte ove sussistono ragionevoli motivi deliberati dal Consiglio Direttivo.

## **CAPO VI** **(Consiglio Direttivo e Presidente)**

### **ART. 18**

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di 3 e da un massimo di 15 Consiglieri, eletti e revocati dall'Assemblea Generale, scelti tra i soci dell'Associazione, a maggioranza dei presenti, sempre in numero dispari.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente prese a maggioranza, allorché siano presenti alla seduta almeno la metà dei Consiglieri in carica.

### **ART. 19**

**La durata del mandato di Consigliere è di 3 anni.** Nel caso di impedimento permanente o di dimissioni, ovvero di cessazione dalla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo può sostituire il Socio vacante con il primo dei non eletti, per terminare il mandato originale. Tale sostituzione deve successivamente approvata da parte della prima Assemblea Generale utile.

I Consiglieri sono rieleggibili al termine del proprio mandato, solo per una volta consecutiva.

### **ART. 20**

Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice Presidente, un eventuale 2° Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, scelti fra i propri membri.

Le funzioni del Tesoriere e del Segretario sono stabilite nel regolamento.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

### **ART. 21**

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi ed in giudizio convoca l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo che presiede, nonché provvede ad ogni altra funzione attribuitagli dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dall'Assemblea Generale per incarichi con oggetto definito e con tempi determinati.

Nel caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, in sua assenza dall'eventuale 2° Vice Presidente e nel caso di assenza o impedimenti di questi, dal Consigliere più anziano.

È Consigliere anziano colui che ha raggiunto l'età più elevata.

### **ART. 22**

Il Consiglio Direttivo può svolgere ogni atto necessario o utile al raggiungimento degli scopi per i quali l'Associazione è stata creata.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo tutti i poteri derivanti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dal regolamento che non siano attribuiti all'Assemblea o al Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria a scadenza almeno bimestrale. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, oppure quando ne facciano richiesta la metà + 1 dei Consiglieri con avviso, recante l'ordine del giorno, la data l'ora ed il luogo della riunione, spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, sempre con le stesse modalità già indicate all'art. 13.

Quanto non previsto espressamente, si fa riferimento agli art. 13 e 14.

### **ART. 23**

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere.
2. Il Comitato esecutivo esplica le funzioni ed i compiti attribuiti dal Consiglio Direttivo.
3. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste dallo Statuto e dal regolamento, per le adunanze del Consiglio Direttivo.

### **ART. 24**

Il Consiglio Direttivo, per compimento di singoli atti di propria competenza, può delegare il Presidente o due Consiglieri a svolgere qualsiasi attività necessaria per conto dell'Associazione ed in sua rappresentanza anche in campi diversi da quello strettamente amministrativo.

### **ART. 25**

Nell'esercizio della loro funzione gli amministratori dell'Associazione sono responsabili della operatività associativa in relazione al proprio mandato. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti stabiliti dall'assemblea dei Soci.

## **CAPO VII**

### **(Regolamento interno)**

#### **ART. 26**

L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria o straordinaria può deliberare di affidare al C.D. di redigere un regolamento interno. Questo regolamento dovrà successivamente essere ratificato dall'Assemblea dei Soci.

#### **ART. 27**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **CAPO VIII** **(Patrimonio e bilancio)**

### **ART. 28**

L'Associazione ha autonomia patrimoniale, economica e finanziaria.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite, salvo eventuali modifiche, dall'art. 5 della Legge 266 (Legge Quadro sul Volontariato) e in particolare da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le uscite dell'Associazione sono rappresentate dalle spese per il suo buon funzionamento e per il conseguimento delle sue finalità.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto economico e finanziario) da sottoporre all'approvazione dei Soci entro il mese di aprile.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'art. 4 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

### **ART. 29**

L'Assemblea Generale deve nominare (se non sono soci) oppure deve eleggere tra i Soci due Revisori (Sindaci) con l'incarico di verificare i conti sociali esposti al bilancio e di presentare, a loro corredo, una relazione illustrativa. Sono previsti anche due sostituti di riserva.

**L'incarico dei Revisori ha la durata di 3 anni e potrà venire riconfermato.**

Qualora i proventi superano per due anni consecutivi l'ammontare di un milione di euro, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1 co. 3 legge 16.12.1991 n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

### **ART. 30**

Oltre ai casi previsti dalla legge l'Associazione si scioglie ove il numero dei soci scenda sotto le tre unità sempre che entro sei mesi non si riesca a ricostituire tale pluralità.

### **ART. 31**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, la liquidazione avviene a mezzo di uno o più liquidatori nominati su proposta del Consiglio Direttivo che stabilisce nel contempo i loro poteri.

Il patrimonio dell'Associazione ONLUS verrà devoluto ad una associazione di volontariato operante in analogo settore e regolarmente iscritta al Registro del Volontariato.

### **ART. 32**

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento al Regolamento interno dell'associazione, alle norme di legge vigenti in materia di volontariato, di ONLUS ed al codice civile.

**N.B. Tutte le variazioni sono riferite al testo dello Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 7/11/07**



Il nostro Logo